LEGGE REGIONALE N.15 DEL 8-11-2004

(B.U.R. Lazio n. 31 del 10.11.2004)

"Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici"

II CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. La presente legge, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita, prescrive misure per incrementare l'impiego dell'energia solare termica e per diminuire gli sprechi idrici negli edifici.

ARTICOLO 2 (Adempimenti comunali)

- 1. I comuni, in relazione alle proprie caratteristiche e al proprio assetto urbanistico e territoriale, nonché nel rispetto degli eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, devono prevedere specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, i seguenti interventi:
- a) installazione ed impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- b) realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei water;
- c) utilizzo di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;
- d) installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua;
- e) impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti edificabili nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della superficie esterna del lotto stesso.
- 2. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, i comuni devono, altresì, prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento. Il contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un'apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo.
- 3. I comuni, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, verificano il rispetto del progetto alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 4. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente edifici situati al di fuori dei centri storici.

ARTICOLO 3 (Termine per gli adempimenti)

1. I comuni provvedono a quanto previsto all'articolo 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4 (Pubblicità)

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni che hanno provveduto a quanto previsto all'articolo 2, individuano idonee forme di pubblicità degli interventi assunti dai comuni.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 8 novembre 2004

Storace